



REPUBBLICA ITALIANA

N.320/87 R.G.R.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 434 REG.SENT

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

ANNO 1989

nelle persone dei Signori:

- Renato VIVENZIO -Presidente
- Santo BALBA -Consigliere, rel. ed est.
- Marilena FRANCO -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.320/87 proposto dalla STOPPANI S.p.A.,
 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo ACQUARONE e
 Giovanni BORMIOLI ed elettivamente domiciliata presso gli
 stessi in Genova, Via Corsica, 21/20;

-ricorrente-

contro

il COMUNE DI COGOLETO, in persona del Sindaco in carica,
 rappresentato e difeso dall'Avv. T.GALLETTO ed elettivamente
 domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Curtatone,
 1/11;

-resistente-

per l'annullamento

dell'atto sindacale 15.1.1987, n.564, avente ad oggetto
 reiezione di richiesta di autorizzazione al prolungamento di
 un tubo di scarico di acque trattate a mare, nonchè di ogni
 altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o



connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cogoletto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 18.5.1989 il relatore Consigliere BALBA e uditi, altresì, l'Avv. G.BORMIOLI per la ricorrente e l'Avv. T.GALLETTO per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 13.3.1987 la Società Stoppani ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'atto sindacale indicato in epigrafe con il quale si è espresso parere contrario sulla richiesta presentata dalla ricorrente il 10.12.1986 (diritta ad ottenere il prolungamento del tubo di scarico acque trattate in mare) in quanto il nuovo sbocco della tubazione avrebbe raggiunto la battigia e sarebbe stato particolarmente esposto agli intasamenti e inoltre la richiesta avrebbe comportato il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico industriale nelle acque marine a sostituzione di quella esistente allo scarico nel torrente Lerone.

A sostegno del gravame con unico motivo ha dedotto i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.6 e 11 della legge n.319/1976.

Difetto del presupposto legittimante. Eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento di fatti decisivi, per illogicità.

Al ricorso ha resistito il Comune intimato, che ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto la reiezione.

La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Assegnata alla odierna pubblica udienza e ivi chiamata, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini del decidere il Collegio ritiene necessario acquisire al processo, ordinandone il deposito al Comune di Cogoleto, l'autorizzazione allo scarico nel torrente Lerone di cui è titolare la ricorrente, nonchè gli atti del procedimento amministrativo sfociato nel diniego impugnato, ivi inclusi gli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente e richiamati nel diniego stesso.

A cura della ricorrente dovrà essere depositata, se già rilasciata, la concessione e autorizzazione richiesta a suo tempo dalla stessa ricorrente alla Capitaneria di Porto di Genova, Ufficio Demanio Marittimo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA,
interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
salva e riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel
merito e sulle spese, ordina al Comune di Cogoleto, in
persona del Sindaco in carica, e alla ricorrente di
depositare in giudizio la documentazione indicata in
motivazione.

Assegna a tal fine il termine di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del
18.5.1989, con l'intervento dei Signori:

Renato VIVENZIO

-Presidente

Santo BALBA

-Consigliere, estensore

Marilena FRANCO

-Consigliere

Renato Vivenzio
Santo Balba est.
Marilena Franco - segret.

T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale

Depositato in Segreteria il

12 GIU. 1989

Il Segretario Generale

E. MARCENARO